

Spett./le

Regione **Toscana**

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche; Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Federica Fratoni**

Direttore Ambiente ed energia **Edo Bernini**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti **Ing. Franco Gallori**

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

[edo.bernini@regione.toscana.it](mailto:edo.bernini@regione.toscana.it)

[franco.gallori@regione.toscana.it](mailto:franco.gallori@regione.toscana.it)

**ARPAT** Massa-Carrara e **ARPAT** Lucca, **ARPAT** Regione Toscana

[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Comune di Montignoso**

Sindaco **Gianni Lorenzetti**

Assessore all'ambiente **Massimo Poggi**

Commissione Consigliare di Controllo Discarica

[protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it](mailto:protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it)

**Comune di Pietrasanta**

Sindaco **Alberto Stefano Giovannetti**

Vice sindaco con delega all'ambiente **Elisa Bartoli**

[comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)

**e P.C.**

**Azienda Usl Toscana Nord Ovest**

Dipartimento PISLL

Dipartimento Prevenzione ISP

[prev.apua@usl1.toscana.it](mailto:prev.apua@usl1.toscana.it)

[direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

[igienepubblica@usl1.toscana.it](mailto:igienepubblica@usl1.toscana.it)

**Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare**

**Al Ministro Sergio Costa**

[mattm@pec.minambiente.it](mailto:mattm@pec.minambiente.it)

Comune di **Forte dei Marmi**

Sindaco **Bruno Dott. Murzi**

Assessore all'ecologia **Enrico Ghiselli**

[protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it)

Comune di **Seravezza**

Sindaco **Tarabella Riccardo**

Assessore all'ambiente **Venè Dino**

[protocollo.seravezza@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.seravezza@postacert.toscana.it)

**Nucleo Operativo Ecologici del Comando Carabinieri Tutela Ambiente**

[noeficdo@carabinieri.it](mailto:noeficdo@carabinieri.it)

[tasocdo@carabinieri.it](mailto:tasocdo@carabinieri.it)

**Oggetto: Istanza con diffida per adempiere all'avvio della procedura di cui all'articolo 244 DLgs 152/2006 relativamente alla discarica ex cava Fornace nei Comuni di Montignoso e Pietrasanta**

Con Decreto Dirigenziale N°629 del 23 gennaio 2018 avente ad oggetto il provvedimento conclusivo del procedimento avviato di ufficio, ai sensi dell'articolo 29-decies del DLgs 152/2006, finalizzato all'accertamento delle prescrizioni dell'AIA rilasciata all'Impianto in oggetto si afferma che sulla base del verbale della riunione tecnica svoltasi presso gli uffici regionali, il 13/12/2017 con i rappresentanti di arpat di Lucca e Massa Carrara, nel quale sono svolte le valutazioni relative ai seguenti aspetti:

- Pagina 3 della DD 629/2018: presenza di triclorometano nella falda relativamente ai pozzi Pz10 e Pz5
  
- Pagina 7: sono state individuate criticità che richiedono che la scrivente autorità competente provveda affinché il gestore adotti le misure ritenute necessarie ai fini del superamento delle stesse
  
- Pagina 9 (nel dispositivo della DD 629/2019:  
c) per l'anno 2018, effettuare una campagna straordinaria di monitoraggio con campionamenti trimestrali per l'analisi del triclorometano su tutti i piezometri della rete di monitoraggio della discarica. Il gestore dovrà comunicare le date dei campionamenti ad ARPAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di consentire ai propri tecnici di presenziare al campionamento e all'analisi e/o di effettuare tali campionamenti in contraddittorio con il gestore; gli esiti di ogni campagna dovranno essere comunicati entro 15 giorni dall'ottenimento dei risultati del campionamento, a questo Settore, ai dipartimenti ARPAT competenti e ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta;

4. di PRECISARE che, a seguito dei risultati dei monitoraggi la scrivente Autorità competente valuterà la necessità di avviare d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 al fine di meglio adeguare le condizioni e prescrizioni delle AIA vigenti che, all'esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell'ambiente;

Pagina 9: (dispositivo DD 629/2019)

- a) dal ricevimento del presente atto, dare immediata attuazione ad un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; pertanto dal ricevimento del presente atto il gestore dovrà sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti ARPAT competenti, di un riepilogo dei dati registrati dai quali risulti il riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate;

3. di PRECISARE che, in caso di inosservanza da parte del gestore di quanto stabilito al precedente articolo 1 lettera a), la scrivente Autorità competente avvierà d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 al fine di imporre che il rispetto della prescrizione relativa al 70% di rifiuti inerti da conferire sia verificato annualmente;

Successivamente agli impegni presi dalla Regione stessa, nella DD 629/2018, sopra riportati, Arpat (Dipartimento di Massa Carrara presenta, in data 3 giugno 2019 quindi quasi 1 anno mezzo la Determina suddetta, una relazione redatta considerando tutte le attività che sono state effettuate ai sensi dell'articolo 29-decies del DLgs 152/2006 e s.m.i. con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo.

Si riportano a stralcio i dati più significativi che confermano quanto già riconosciuto nel verbale del 13/12/2017 citato nella DD 629/2018

**1.3.2 Monitoraggio acque sotterranee**

**Controllo del 23/03/2018 e 04/04/2018**

Parametri Controllo del 23/03/2018 e 04/04/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,17+/- 0,09	0,03	0,03	0,01	0,39	0,01	0,04	<0,01

**Controllo del 28/06/2018**

Parametri Controllo del 28/6/2018	UDM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,26	0,09	0,04	0,05	0,50	0,08	0,05	0,01

**Controllo del 19/09/2018**

Parametri Controllo del 19/9/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,19	0,05	0,03	0,04	0,47	0,05	0,05	<0,01

**Controllo del 18/12/2018**

Parametri Controllo del 18/12/2018	UdM	Valori accettabili	Pz5	Pz6	Pz7	Pz8	Pz10	S1	S3	percolato
Triclorometano	µg/L	0,15	0,10	0,03	0,02	0,02	0,30	0,03	0,02	<0,01

sono evidenziati con il campo **rosso** i valori superiori ai limiti della parte IV allegato 5 al Titolo V, tabella 2 "Concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee"

**Conclusioni:**

Si è evidenziata presenza di triclorometano superiore alla CSC per il Pz5 ed il Pz10.

Non solo ma detta Relazione Arpat afferma:

- a pagina 12:

Come già evidenziato nel controllo degli anni precedenti i limiti quantitativi prescritti in autorizzazione, sono definiti in volume (m<sup>3</sup>) in sei anni di attività, mentre dalla documentazione ufficiale (formulari e MUD) si ricavano i valori in peso (kg), che prevedono una tempistica annuale; questo non consente al momento di verificare il rispetto delle quantità conferite in discarica ed autorizzate.

- a pagina 13

**Anche per l'anno 2017 non risulta rispettata la prescrizione relativa all'ingresso degli inerti, in quanto entrati per una percentuale pari al 68 %, inferiore al 70 % previsto in autorizzazione.**

- A pagina 15:

Come si può vedere dall'esame della tabella n.4, dove sono riportati i quantitativi di rifiuto conferiti in discarica dal 2012 al 30 marzo 2018, data di scadenza temporale della prima fase di coltivazione, **non sono state rispettate le prescrizioni previste nell'atto autorizzativo (70/30) non solo con cadenza annuale, ma anche al termine dei sei anni di coltivazione. Per tale violazione è stata effettuata comunicazione all'A.G.**

- a pagina 21:

3. Nella tab. 4 viene considerato come scadenza del periodo temporale di coltivazione della prima fase prevista in sei anni, la data del 30 marzo 2018. Come verificato durante il primo sopralluogo del 25/10/2018 era ancora in corso di coltivazione il completamento della prima fase con ritiro di solo rifiuti inerti; agli atti di questa Agenzia non risultano in merito rilasciate proroghe per tali attività. **Si richiede quindi alla Autorità Competente Regione Toscana una valutazione sulla validità della Autorizzazione in corso, in cui è specificato che la prima fase di coltivazione della discarica ha scadenza al 30/03/2018, al fine di procedere per gli atti di competenza.**

Infine la Relazione Arpat così conclude: *"Per la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell'area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che la Regione Toscana debba attivare il percorso previsto dall'articolo 244 del D.lgs. 152/2006"*.

In data 3 ottobre 2019 Associazioni Ambientaliste e Comitati inviano alla Regione Toscana un richiesta esplicita di eseguire nei pozzi artesiani (privati e non) analisi complete delle acque nell'area circostante la discarica Cava Fornace, nello specifico nelle frazioni di Renella e Palatina (Comune di Montignoso), Strettoia e Palatina (Comune di Pietrasanta) per escludere un inquinamento in atto da triclorometano e/o qualsiasi altro derivato o componente cancerogeno che metta a rischio la salute e la incolumità delle persone e degli animali e possa danneggiare le culture attraverso le acque di falda o di ruscellamento.

Infine in data 20 Novembre 2019 il Comune di Pietrasanta invia una nota relativamente ai superamenti dei limiti nelle acque sotterranee degli organi alogenati e del mercurio nella zona in questione, superamenti rilevati dalla documentazione sopra riprodotta e citata nella nota stessa del Comune.

Si riportano a stralcio i passaggi più significativi della nota dell'Amministrazione Comunale di Pietrasanta:

La Regione faceva seguito con nota prot. 358682 del 12/07/2018 di richiesta di elementi utili al fine di identificare il Soggetto responsabile ai sensi del comma 2, art. 244 del D.Lgs. 152/2006, richiesta a cui questo ufficio dava riscontro con nota prot. del 26/09/2018; ad oggi non risultano pervenuti aggiornamenti relativamente alle attività di indagine ambientale.

Sentito anche l'Assessorato all'Ambiente e proponendo quindi di procedere ai sensi dell'art.250 in sostituzione del soggetto responsabile ed in sostituzione della Regione quale ente competente (procedura ex art.242 che interessa il territorio di due comuni), si richiede l'estrazione del file.shape relativo ai pozzi regolarmente autorizzati da codesta Regione sul territorio amministrato da questo Comune in una fascia di 500 mt dal perimetro esterno del sito della discarica.

Si propone pertanto tale attività, da iniziare nell'anno corrente, con Arpat quale ente tecnico di riferimento per la parte relativa ai campionamenti ed alle analisi chimiche delle acque.

Poichè tale monitoraggio, effettuato su richiesta di questa amministrazione, si configura quale attività istituzionale non obbligatoria di Arpat, se ne richiede allo stesso Ente una valorizzazione economica al fine di poter procedere con gli atti amministrativi necessari.

Dalla documentazione sopra riportata e descritta nelle parti più significativi continuano a sussistere, ad avviso degli scriventi, le condizioni per applicare la procedura del comma 9 (1) articolo 29-decies del D.lgs. 152/2006 almeno in relazione alla violazione delle prescrizioni sopra riportate.

Vediamo in cosa consiste questa procedura. Ci preme inoltre precisare come la Circolare del Ministero dell'Ambiente 27 ottobre 2014 definisca le modalità applicative di quanto previsto dal suddetto comma 9 articolo 29-decies in relazione a due ipotesi:

1. reiterate violazioni delle prescrizioni non immediatamente pericolose per salute e ambiente
2. reiterate violazioni delle prescrizioni immediatamente pericolose per salute e ambiente

Non avendo, neppure i Sindaci competenti avviato alcuna verifica sui rischi sanitari in atto dalla discarica in oggetto (come invece avrebbero dovuto fare ai sensi del comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006) possiamo dire che nel caso in esame siamo nella ipotesi 1. In questo caso la Circolare precisa che occorre comunque intervenire almeno per attuare la sospensione dell'attività nel caso in cui: ci siano state almeno per due volte violazioni delle stesse prescrizioni nell'anno solare precedente. È indiscutibile che le violazioni individuate dall'Arpat **siano state**

---

<sup>1</sup> "9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni..."

**reiterate in questi anni più volte**, quindi queste violazioni andrebbero interpretate in coerenza quanto meno con detta Circolare interpretativa.

L'articolo 244 del D.lgs. prevede, al comma 2, che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.”*.

Come è noto Nel quadro normativo delineato dall'articolo 244 non sono solo i soggetti privati a venire gravati di precisi obblighi di intervento; esistono infatti chiari doveri della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti posti a garanzia del funzionamento del sistema delineato dal legislatore, il cui rispetto è una precondizione per lo stesso. Quindi l'inerzia dell'amministrazione nella individuazione del responsabile del sito pertanto vanificherebbe non solo il diritto della stessa ad agire contro tale soggetto, ma renderebbe anche impossibile alla stessa avvalersi della possibilità di recuperare quanto speso nei confronti del proprietario incolpevole.

Quanto sopra quindi non può essere superato o rimosso dalle tre note inviate dalla Regione (settore Bonifiche) ad Arpat, Asl, Comune di Pietrasanta in data 6 dicembre 2019 per due ragioni:

1. la prima è che i superamenti e le violazioni prescrittive (come sopra riportate) sono datate ormai al 2018 e reiterate nel tempo
2. la seconda è lo stesso Comune di Pietrasanta relativamente alla identificazione del soggetto responsabile dei superamenti aveva già risposto alla Regione con nota prot. del 26 settembre 2018
3. i poteri di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sugli impianti di gestione rifiuti ai sensi della lettera d) articolo 5 L.R. 25/1998 e articolo 12 Regolamento regionale 13R/2017, ma soprattutto i poteri straordinari del Presidente di cui al comma 1 articolo 21 LR 25/1998 e sostitutivi ex articolo 250 D.lgs. 152/2006 considerato proprio il lungo lasso di tempo trascorso dai rilevamenti dei superamenti. Considerando inoltre che l'inquinamento prodotto dai superamenti nel caso specifico può interessare almeno due Comuni (Pietrasanta e Montignoso) ai sensi del comma 1 articolo 16 L.R. 25/1998
4. in base ai poteri regionali di cui al comma 16 articolo 20 L.R. 25/1998: *“In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell'elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che*

*vincolino l'area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull'area stessa."*

## **CONSIDERATO CHE**

Al comitato sembra alquanto grave e sostanzialmente pericoloso voler continuare a far proseguire questa attività di discarica senza le dovute e necessarie analisi e verifiche ambientali, la conclamata presenza dei composti organoalogenati nei pozzi della discarica, segnalati da ARPAT dovrebbero essere sopra ogni dubbio sufficienti ad avviare i percorsi di legge, per le verifiche del caso. Ma si evidenzia chiaramente che il percorso che vuole seguire la regione Toscana, Assessore Fratoni e gli uffici sia di altro indirizzo.

- Detto questo ribadiamo alcune cose di formale importanza alla nota 12/07/2018 prot. n. 358682, il comune di Montignoso aveva già risposto in maniera chiara scrivendo "nelle aree esterne non vi sono aziende, anche cessate, operanti nel campo di attività in grado di produrre i superamenti delle CSC di riferimento e che i sopralluoghi effettuati sulle rupi a monte della discarica non hanno rilevato la presenza di scarichi od attività in grado di produrre gli inquinamenti sopra ricordati "protocollo 13784 del 02/08/18"
- Il sistema acquifero afferente all'area della discarica appartiene a quello "Carbonatico metamorfico delle Apuane". Tale acquifero dai dati MAT di ARPAT non denota concentrazioni tali di Triclorometano da giustificare un suo fondo naturale di 0,7 µg/L e che nel loro insieme rientrano ben al di sotto delle CSC di 0,15 µ/L prevista per legge. Mentre si denotano superamenti della CSC, per il parametro Triclorometano, nell'area di pianura a sud-est della discarica, in corrispondenza del flusso di propagazione sotterraneo della falda proveniente dalla stessa, che interessano il campo pozzi ad uso idropotabile di Cugnia, superamenti che nel 2004 risultavano di oltre 50 volte superiori alla CSC del Triclorometano e che, anche se di entità minore, si sono ripetuti nel tempo. I dati dei rimanenti pozzi MAT afferenti all'acquifero della pianura costiera versiliese denotano isolati se non unici picchi eccedenti la CSC che corrispondono a inquinamenti puntuali e non certo riconducibili ad un fondo naturale che dovrebbe avere caratteristiche costanti nel tempo. Pertanto a nostro avviso si deve ritenere inaccettabile il valore di fondo naturale proposto di 0,7 µg/L e ribadiamo che il valore di riferimento deve essere quello della CSC di 0,15 µg/L previsto per legge e nella discarica in oggetto.
- **l'articolo 5 legge regionale 25/1998 ha previsto il trasferimento delle competenze alla Regione relativamente a tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati.**

## **VISTO**

**il comma 2 articolo 328 del Codice Penale**

**VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA  
INTIMANO  
ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990**


alla Amministrazione Regionale ad avviare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente:

1. la procedura di cui all'articolo 244 del D.lgs. 152/2006 in relazione alla conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell'area di proprietà della Programma Ambiente Apuane.
2. La procedura di revisione dell'AIA di cui al comma 9 articolo 29-decies del D.lgs. 152/2006.

Il Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di "ex Cava Viti"

([comitato.contro.discarica@pec.it](mailto:comitato.contro.discarica@pec.it) , [cristina.ronchieri@alice.it](mailto:cristina.ronchieri@alice.it) )

(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni e Uffici Preposti)

  
  
Giuseppe Mei  